

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

CV ee,

20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

CONDOMINIO

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Ud. 12/05/2017 -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere -

CC

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

R.G.N. 9555/2016

Car 15548

Dott. ANTONIO SCARPA

- Rel. Consigliere - Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9555-2016 proposto da:

SALVATORE,

rappresentato

e difeso

dall'avvocato FRANCESCO CALDARELLA;

- ricorrente -

contro

 \mathcal{M}

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Salvatore na proposto ricorso per cassazione in unico motivo ("nullità della sentenza – irregolare costituzione del contraddittorio") avverso il decreto ex art. 1105, comma 4, c.c. pronunciato in sede di reclamo il 21 dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Catania. La Corte d'Appello, dopo che il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato con proprio decreto inammissibile la domanda formulata da alcuni condomini del fabbricato "Leonardo" sito in Pozzallo, via Leonardo da Vinci, n. 22, ha invece provveduto alla nomina di un amministratore dei beni comuni al fine di eseguire i lavori di manutenzione delle parti condominiali deliberati dall'assemblea del 19 giugno 2014.

Sono rimasti intimati, senza svolgere attività difensive, Daniele

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

L'unico motivo di ricorso denuncia la "nullità della sentenza", contestando l'avvenuta notificazione per via consolare del reclamo nei confronti di Salvatore residente in Qatar.

Il ricorso non tiene perciò conto del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il provvedimento, con cui l'autorità giudiziaria nomina, ai sensi dell'art 1105, comma 4, c.c., un amministratore della cosa comune, al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione, è un provvedimento

 \mathcal{M}

di giurisdizione volontaria, non avente, perciò, carattere decisorio né definitivo, in quanto, piuttosto, revocabile e reclamabile a norma degli artt. 739, 742 e 742 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità contro di esso del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

L'impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. del decreto emesso ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c. residua nelle sole ipotesi, del tutto diverse da quella qui denunciata, in cui il provvedimento, travalicando i limiti previsti per la sua emanazione, abbia risolto in sede di volontaria giurisdizione una controversia su diritti soggettivi (Cass. Sez. 2, 22/03/2012, n. 4616; Cass. Sez. 2, 16/06/2005, n. 12881; Cass. Sez. 2, 29/12/2004, n. 24140).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 maggio 2017.

Il Presidente

Dott. Felice Manna

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 6 N 201

Il Funzionario Giudiziario Luisa PASSINETTI

Muse Muilu

M